



GIUNTA REGIONALE

Progr. n. 67/2025

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE n. DPD/02 del 03/01/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE (Compreso Affari Generali, Legali e Partecipate)

OGGETTO: Art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. DGR n. 643 dell'11.10.2021. Assegnazione del sig. Tito Cieri alla Segreteria del Vice Presidente Emanuele Imprudente.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la L.R. n. 77 del 14.09.99 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la D.G.R. n. 72 del 31.1.2024, recante "Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. triennio 2024 - 2026 - annualità 2024";

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito in Legge n.135 del 7.8.2012 e s.m.i., secondo cui "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età";

RICHIAMATE:

- la DGR n. 41 del 2.2.2017, che ha approvato, in sostituzione di quella di cui alla DGR n. 147 del 10.3.2016, la "Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale";
- la DGR n. 643 dell'11.10.2021 la quale, ad integrazione e modificazione del "Disciplinare" approvato con la succitata DGR n. 41/2017, ha introdotto l'art. 8 ter ("Possibilità di utilizzo presso le Segreterie di soggetti collocati a riposo"), recante apposita disciplina per l'utilizzo, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Componenti della Giunta Regionale, a titolo del tutto gratuito e al di fuori del contingente stabilito per

ciascun Ufficio, di soggetti collocati a riposo individuati fiduciarmente dai Componenti la Giunta regionale;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 8 ter, comma 4, del richiamato Disciplinare, *"L'incarico deve essere formalizzato con atto di assegnazione del Direttore del Dipartimento corrispondente al Componente della Giunta, con apposizione della firma per presa visione ed accettazione da parte del soggetto fiduciarmente individuato"*;

VISTA la comunicazione mail del 31.12.2024, agli atti del Dipartimento Agricoltura, con la quale il sig. Tito Cieri, ex dipendente regionale in quiescenza con decorrenza dal 31.12.2024 (giusta comunicazione del Servizio Personale prot. n. 419296 del 29.10.2024), ai fini della sua assegnazione alla Segreteria del Vicepresidente, ha rimesso apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità;

VISTA la nota in atti del 27.12.2024, prot. 82/24/Segr., con cui il Vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente ha chiesto al Dipartimento Agricoltura, ai sensi della suddetta disposizione, di assegnare il sig. Tito Cieri alla Segreteria della Vicepresidenza, sede di Pescara, Via Catullo ingresso n. 39;

CONSIDERATO che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 – 2026, annualità 2025, approvato con D.G.R. n. 72 del 31.1.2024, all'Allegato B "Misure generali di prevenzione della corruzione a carico di tutte le strutture regionali", Misura MG/9 [denominata *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35 bis del D.L. gs. n. 165/2001; art. 93, comma 5, lett. a, D.Lgs. n. 36/2023, fermo il rispetto della misura MG5)"*], stabilisce, anche per i provvedimenti concernenti assegnazioni di soggetti esterni ad Uffici dell'Ente e prima della loro adozione, le necessarie verifiche sulla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità/incompatibilità;

PRECISATO che in osservanza del richiamato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), in riferimento alla dichiarazione come sopra resa dal sig. Tito Cieri circa la insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, sono state effettuate le verifiche di cui all'allegato B, Misura MG/9, i cui esiti sono agli atti del Dipartimento Agricoltura e non realizzano impedimenti ai fini della richiesta assegnazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'assegnazione del sig. Tito Cieri alla Segreteria del Vicepresidente della Giunta regionale, la cui durata è corrispondente a quella del mandato del Vicepresidente Emanuele Imprudente;

RICHIAMATO integralmente tutto quanto precisato dall'art. 8 ter del Disciplinare circa le modalità di svolgimento dell'attività dei soggetti di che trattasi all'interno della Segreteria, che sottoscrivono il presente provvedimento per presa visione ed accettazione di quanto con esso disposto;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto richiamato in premessa, da intendersi riportato nel presente dispositivo come sua parte integrante e sostanziale:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 8 ter del Disciplinare delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale di cui alla DGR n. 41 del 2.2.2017, come modificato ed integrato dalla DGR n. 643 dell'11.10.2021, all'assegnazione del Sig. Tito Cieri, soggetto collocato a riposo rientrando nelle previsioni della normativa in oggetto riportata, alla Segreteria del Vicepresidente Emanuele Imprudente, per attività di supporto alla stessa e per la durata corrispondente a quella del mandato del Vicepresidente;

2. di prevedere che il relativo utilizzo avviene secondo le modalità e le condizioni stabilite dal suddetto art. 8 ter, che viene integralmente riportato in allegato (all. 1) ed al cui rispetto il Sig. Tito Cieri si impegna mediante sottoscrizione del presente provvedimento per presa visione ed accettazione;

3. Di notificare copia del presente atto alla Segreteria del Vicepresidente Emanuele Imprudente, al Sig. Tito Cieri, al Servizio Personale nonché al Servizio Organizzazione - Ufficio Sviluppo Organizzativo.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Gianluca Massi
(firmato elettronicamente)

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
(firmato digitalmente)



Per presa visione ed integrale accettazione del presente provvedimento e del relativo allegato e di tutto quanto in essi contenuto

PESCARA (luogo), li 03/01/2025 (data)

Tito Cieri _____ (firma)

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DGR N. 41 DEL 2.2.2017 E N. 643 DELL'11.10.2021 "Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale"

ART. 8 ter (Possibilità di utilizzo presso le Segreterie di soggetti collocati a riposo)

1. Al di fuori del contingente di cui al successivo art. 9, ciascun Componente della Giunta Regionale può far ricorso, ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., al supporto di soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati a riposo, da inserire fiduciarmente nel proprio Ufficio di diretta collaborazione.
2. L'utilizzo avviene a titolo del tutto gratuito, senza alcuna forma di rimborso.
3. Il personale interessato può svolgere attività di supporto operativo o amministrativo, senza alcuna funzione direttiva e con esclusione di funzioni di studio o di ricerca.
4. L'incarico deve essere formalizzato con atto di assegnazione del Direttore del Dipartimento corrispondente al Componente della Giunta, con apposizione della firma per presa visione ed accettazione da parte del soggetto fiduciarmente individuato.
5. L'incarico viene svolto unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, scongiurando che la disponibilità dell'interessato ad assumerlo a titolo gratuito non determini prospettiva o possibilità di conseguire altre utilità o vantaggi.
6. L'incarico ha durata massima corrispondente a quella del mandato dell'Amministrazione.
7. E' prevista a favore del soggetto unicamente la copertura assicurativa INAIL per eventuali infortuni sul lavoro e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
8. Il personale incaricato si conforma agli obblighi di condotta del personale dipendente ed osserva analoghe regole etiche e di comportamento.
9. Il personale incaricato non può utilizzare cellulari dell'amministrazione e non ha diritto a buoni pasto ed altre indennità, comunque denominate, previste per il personale dipendente. Al predetto personale può essere assegnato un indirizzo email istituzionale e consentito l'accesso alla rete regionale, nei limiti delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto delle norme sul trattamento e la riservatezza dei dati personali.
10. E' prevista la possibilità, per l'Amministrazione e per il personale incaricato, di rinunciare allo svolgimento dell'incarico, senza necessità di alcuna motivazione, con un preavviso di dieci giorni.